



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
SETTORE 2 - AREA SETTENTRIONALE- CONTROLLI ARSAC, CONSORZIO CEDRO**

Assunto il 02/09/2025

Numero Registro Dipartimento 1386

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 12504 DEL 05/09/2025

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Dott. BUCCAFURRI LUCA

(con firma digitale)

Oggetto: Approvazione di un regime di aiuti a favore del settore cedricolo ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472 del 14 dicembre 2022.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI

- la Comunicazione della Commissione Europea inerenti gli *Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali* (2022/C 485/01);
- il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14.12.2022 *che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie degli aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali* e che abroga il regolamento della Commissione (UE) 702/2014;
- la Legge Regionale 8 luglio 2002, n. 24, in particolare l'articolo 25, riguardo le modalità attuative dei regimi di aiuto per il settore agricolo ed agroalimentare;
- la Legge Regionale 13.10.2004, n. 23 dal titolo "Norme per la salvaguardia del Cedro di Calabria e per l'istituzione del consorzio per la tutela del cedro";
- la Delibera di Giunta Regionale (D.G.R) 14 dicembre 2018, n.623 relativa all'approvazione del regolamento consortile adottato dal Consorzio del Cedro di Calabria ai sensi dell'art.15 della Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 54;

VISTI, altresì,

- la Legge Regionale 13 maggio 1996, n.7 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale";
- la D.G.R. 24 ottobre 2024, n. 571 avente ad oggetto "DGR 29/2024 Approvazione Piano Integrato di attività ed organizzazione 2024/2026 e D.G.R.444/2024–Modifica ed integrazione"
- la D.G.R. 24 ottobre 2024, n.572 recante "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione modifiche del regolamento regionale n.12/2022 e s.m.i.";
- il Regolamento regionale n.11/2024 concernente "Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta Regionale n.12/2022 e s.m.i." pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024
- il decreto di micro-organizzazione del Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari-Forestazione del 11 novembre 2024, n.15768, in esecuzione della citata D.G.R. n.572/2024;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 24 aprile 2025, n 35 con il quale l'ing. Giuseppe Iritano è stato individuato e nominato Dirigente Generale del Dipartimento "Agricoltura e Sviluppo Rurale";
- Il D .Lgs118/2011es.m.i.e in particolare l'art.57;
- la Legge Regionale 41 del 23/12/2024 recante Legge di stabilità regionale 2025;
- la Legge Regionale n 42 del 23/12/2024, recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027.";
- la DGR 766 del 27/12/2024 avente ad oggetto: "Bilancio finanziario regionale della Regione Calabria per gli anni 2025–2027"(ART.39, COMMA10, DEL D.LGS 23.6.2011,N.118);
- la DGR 767 del 27/12/2024 avente ad oggetto: "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025–2027 "(ARTT.11 E 39, COMMA10, D.LGS 23GIUGNO2011,N.118);

CONSIDERATO che allo stato risulta vacante la dirigenza del settore n.2 "Area Settentrionale–Controlli ARSAC, Consorzio Cedro" e che pertanto le relative funzioni vengono esercitate dal dirigente generale del Dipartimento nelle more dell'affidamento dell'incarico di dirigente di Settore;

PRESO ATTO

- che è necessario approvare un regime di aiuti previsti dall'art. 2 la Legge Regionale 13.10.2004, n. 23, secondo quanto stabilito dalla legge Regionale 8 luglio 2002, n. 24, in conformità alle regole di compatibilità della concessione degli aiuti a livello comunitario, da destinare al sostegno della coltivazione del cedro, con la collaborazione, per come previsto

dalle leggi regionali di riferimento, al Consorzio del Cedro di Calabria per la tutela delle produzioni della Calabria;

- che a tal fine è stato definito un regime di aiuto di Stato, per la previsione di concessione di agevolazioni esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3, del Regolamento (UE) 2022/2472. Tale regime è descritto nell'Allegato A) che costituisce parte integrante del presente atto;
- che il Consorzio del Cedro di Calabria ha presentato istanza in data 26/05/2025 per come richiesto dagli Orientamenti al punto 51 del paragr. 3.1.2 relativo all'Effetto di incentivazione, e a tal fine ha fornito dati sulle attività previsionali da mettere in campo per sostenere il settore di riferimento, per come previste dalle citate leggi regionali;

RITENUTO

- che è opportuno approvare e comunicare alla Commissione Europea tale regime di aiuto a favore del Consorzio del Cedro di Calabria per la tutela del comparto, secondo le informazioni sintetiche richieste sulla proposta misura di aiuto attraverso il sistema di notifica elettronica di quest'ultima, entro 20 giorni lavorativi dall'entrata in vigore della misura esentata ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2022/2472;
- nominare quale responsabile del procedimento di che trattasi la dott.ssa Simona Marano;

DATO ATTO

- che risulta disponibile la dotazione finanziaria sul competente capitolo U2204031001 per euro € 190.000,00 del Bilancio annuale 2025 ai fini della realizzazione del Piano di azione del Consorzio;
- che ai sensi dell'art. 4 della L.r. n. 47/2011, è garantita la copertura finanziaria per l'approvazione del programma progetto dell'annualità 2025 – da effettuarsi con successivi e separati atti – sia il limite all'assunzione dei relativi impegni per l'annualità 2025, giusta prenotazione di impegno n. 5727 del 03/09/2025;

ATTESTATA sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

- **Di approvare** il regime di aiuto di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante del presente atto, all'interno del quale procedere all'inquadramento giuridico, a livello comunitario, dell'erogazione di tali risorse a favore del settore cedricolo regionale, ai fini della relativa compatibilità degli aiuti;
- **Di dare atto** che sul competente capitolo U2204031001 del Bilancio annuale 2025 è stata stanziata la dotazione finanziaria di €190.000,00, che costituisce, ai sensi dell'art. 4 della L.r. n. 47/2011, sia la copertura finanziaria per l'approvazione del programma progetto dell'annualità 2025, da effettuarsi con successivi e separati atti, sia il limite all'assunzione dei relativi impegni per l'annualità 2025, giusta prenotazione di impegno n. 5727 del 03/09/2025;
- **Di demandare** al settore competente gli adempimenti amministrativi conseguenziali per l'assunzione degli impegni finanziari;
- **Di nominare** responsabile del procedimento la dott.ssa Simona Marano
- **Di trasmettere** le informazioni sintetiche alla Commissione Europea attraverso il sistema di notifica elettronica di quest'ultima entro 20 giorni lavorativi dall'entrata in vigore del presente provvedimento;
- **Di disporre**, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
Enrico Magnelli
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
Giuseppe Iritano
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale - Gestione Spesa

DECRETO DELLA REGIONE

Numero Registro Dipartimento 1386 del 02/09/2025

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
SETTORE 2 - AREA SETTENTRIONALE- CONTROLLI ARSAC, CONSORZIO CEDRO

OGGETTO Approvazione di un regime di aiuti a favore del settore cedricolo ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472 del 14 dicembre 2022.

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 04/09/2025

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Luca Buccafurri

(con firma digitale)

ALLEGATO A

“Agevolazioni esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 3, del Regolamento (UE) 2022/2472 da erogare al Consorzio del cedro della Calabria

INDICE

| | |
|--|----|
| Art. 1 – Oggetto e finalità | 2 |
| Art. 2 - Campo di applicazione | 2 |
| Art. 3 - Tipologie di aiuto | 3 |
| A) ASSISTENZA TECNICA | 3 |
| A1. Scambio di conoscenze e azioni di informazione | 3 |
| A.2 Servizi di consulenza | 4 |
| A.3 Azioni promozionale a favore della produzione del cedro | 5 |
| B) PRODUZIONI DI QUALITÀ | 7 |
| B.1 Adesione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità | 7 |
| C) ATTIVITA’ DI COOPERAZIONE | 8 |
| Art. 4 - Campo di applicazione | 8 |
| Art. 5 - Demarcazione e cumulo degli aiuti | 9 |
| Gli aiuti con costi ammissibili individuabili, esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3 del trattato ai sensi del regolamento di esenzione per categoria possono essere cumulati:..... | |
| a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili; | 9 |
| b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al regolamento di esenzione. | 9 |
| Art. 6 - Disposizioni attuative | 9 |
| Art. 7 - Norma finanziaria | 10 |
| Art. 8 - Applicabilità | 10 |

Art. 1 – Oggetto e finalità

Con il presente atto, la Regione Calabria disciplina l'erogazione degli aiuti di Stato al settore Cedricolo ai sensi del Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14.12.2022 (da ora in poi Regolamento di esenzione) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che sostituisce il Regolamento della Commissione (UE) n. 2014/702.

Gli interventi previsti nell'ambito del settore Cedricolo sono finalizzati a salvaguardare, migliorare e promuovere la coltura e la produzione del Cedro (*Citrus Medica*).

La legge regionale 13 Ottobre 2004, n. 23 sostiene, infatti, la difesa e il sostegno alla filiera cedricola, al fine di:

- a) tutelare l'ambiente e migliorare il paesaggio dell'area di produzione del cedro;
- b) valorizzare le funzioni produttive e gestionali della coltura del cedro e delle attività connesse e conseguenti;
- c) migliorare le condizioni di vita economica e sociale delle popolazioni calabresi interessate.

L'area cui sono destinati gli interventi previsti nella legge è delimitata dal territorio dei comuni di: Aieta, Belvedere Marittimo, Bonifati, Buonvicino, Cetraro, Diamante, Grisolia, Maierà, Orsomarso, Papisidero, Praia a Mare, Sanginetto, San Nicola Arcella, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Scalea, Tortora, Verbicaro.

Gli aiuti di cui al presente atto, finalizzati al settore cedricolo regionale, sono destinati al "Consorzio del Cedro di Calabria" (di seguito Consorzio) riconosciuto con la stessa 23/2004 e dovranno essere accessibili a tutte le aziende di produzione, trasformazione e commercializzazione in forma singola o associata nonché ai conduttori di terreni coltivati a cedro: l'appartenenza al Consorzio per la tutela del cedro non costituisce una condizione per avere accesso al servizio.

Il beneficiario dell'aiuto (Consorzio), così come i destinatari finali dei relativi interventi (aziende di produzione, trasformazione e commercializzazione) dovranno essere tutte microimprese, piccole e medie imprese (PMI) di cui all'allegato I del citato Regolamento di esenzione.

Gli aiuti saranno concessi nel rispetto delle condizioni di cui al capo I e al capo II, in riferimento, in particolare, agli aiuti previsti di cui agli artt. 20, 21, 22, 24 e 32 del Regolamento di esenzione.

Art. 2 - Campo di applicazione

La disciplina di cui al presente documento si applica ai regimi di aiuto di Stato a favore del settore Cedricolo regionale con le finalità di promozione, incremento e valorizzazione del cedro, nell'interesse dei produttori, dei trasformatori, degli operatori commerciali e dei consumatori attraverso:

- a) l'emanazione di disciplinari di produzione finalizzati al miglioramento qualitativo ed alla razionalizzazione dei processi produttivi;
- b) la lavorazione e trasformazione dei frutti del cedro;
- c) la realizzazione di opere infrastrutturali di piccola e media entità volte a favorire la riduzione dei costi di produzione e la ripresa della coltura;
- d) il sostegno finanziario per la creazione di nuovi impianti da parte delle aziende consorziate;
- e) la realizzazione di interventi diretti allo sviluppo dell'attività vivaistica e della meccanizzazione aziendale;
- f) la formazione professionale per addetti al settore;
- g) l'assistenza tecnica, giuridica ed informativa alle aziende appartenenti alla filiera produttiva;

- h) la promozione di studi e ricerche finalizzate all'innovazione dei processi tecnologici nella produzione e trasformazione del cedro;
- i) la realizzazione di progetti settoriali ed intersettoriali relativi alla filiera cedricola con il sostegno della Comunità Europea, dello Stato, della Regione e degli Enti Locali;
- j) la promozione del consumo dei derivati del cedro attraverso specifiche politiche di marketing.

Art. 3 - Tipologie di aiuto

Il presente atto disciplina le tipologie di aiuto di Stato di seguito riportate:

A) ASSISTENZA TECNICA

A1. Scambio di conoscenze e azioni di informazione

1. Gli aiuti per lo scambio di conoscenze e per azioni di informazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni previste all'articolo 21 e al capo III del Regolamento di esenzione.

2. Gli aiuti sono destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching), ad attività dimostrative, ad azioni di informazione e alla promozione dell'innovazione nel settore cedricolo.

Possono beneficiare del sostegno anche gli scambi interaziendali di breve durata nonché le visite di aziende dello stesso settore o di settori complementari o utili per la coltivazione cedricola.

Gli aiuti a favore di attività dimostrative possono finanziare i costi di investimento attinenti.

3. Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

- a) spese per l'organizzazione di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, attività dimostrative o azioni di informazione;
- b) spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti.
- c) costi di prestazione di servizi di sostituzione durante l'assenza dei partecipanti;
- d) nel caso di progetti dimostrativi in relazione agli investimenti:
 - i. costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili, fermo restando che l'acquisto dei terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione;
 - ii. acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
 - iii. costi generali collegati alle spese di cui ai punti i) e ii), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui ai punti i) e ii);
 - iv) costi di acquisto e di sviluppo o diritti d'uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.

4. I costi di cui al paragrafo 3, lettera d) sono ammissibili solo nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo.

Sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto dimostrativo, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.

5. Gli aiuti di cui al paragrafo 3, lettere a) e c) sono erogati al Consorzio per la tutela del Cedro in quanto soggetto attuatore dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle attività di informazione e non comportano pagamenti diretti ai beneficiari (aziende cedricole) delle medesime attività.

Gli aiuti per i costi di prestazione di servizi di sostituzione di cui al paragrafo 3, lettera c) possono essere versati direttamente al prestatore dei servizi di sostituzione.

6. Il Consorzio a tutela del Cedro, in qualità di organismo prestatore dei servizi di scambio di conoscenze e di informazione attesta di disporre delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni.

7. Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, indicata nell'art. 1, sulla base di criteri oggettivamente definiti.

L'appartenenza dei beneficiari al Consorzio per la tutela del Cedro non costituisce condizione per avere accesso alle attività.

Gli eventuali contributi dei non consorziati ai costi amministrativi del Consorzio per la tutela del Cedro di cui trattasi sono limitati ai costi delle attività prestate di cui al paragrafo 2 (azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, attività dimostrative, azioni di informazione e di promozione dell'innovazione nel settore cedricolo).

8. L'intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.

Nel caso dei progetti dimostrativi di cui al paragrafo 3, lettera d), l'importo massimo dell'aiuto è limitato a 100 000 EUR nell'arco di tre esercizi fiscali.

A.2 Servizi di consulenza

1. Gli aiuti per servizi di consulenza sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 22 e al capo I del presente regolamento.

2. Gli aiuti sono intesi ad aiutare le aziende attive nel settore cedricolo a usufruire di servizi di consulenza.

3. La consulenza è in relazione con almeno un obiettivo specifico ai sensi dell'articolo (6) 15 paragrafo 4 del regolamento (UE) 2021/2115 e verte su almeno uno dei seguenti elementi:

a) i requisiti stabiliti dagli Stati membri per l'attuazione della direttiva 2000/60/CE, della direttiva 92/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (36), della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio (37), del regolamento (UE) 2016/2031, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (38), dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (39) e della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

b) le pratiche aziendali che prevengono lo sviluppo della resistenza antimicrobica, come indicato nella comunicazione «Piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica»;

a) la prevenzione e la gestione dei rischi;

b) la modernizzazione, il rafforzamento della competitività, l'integrazione settoriale, l'orientamento al mercato e la promozione dell'imprenditorialità e dell'innovazione, in particolare per la preparazione e l'attuazione dei progetti dei gruppi operativi PEI;

c) le tecnologie digitali nell'agricoltura di cui all'articolo 114, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115;

d) la gestione sostenibile dei nutrienti, ivi compreso, a partire al più tardi dal 2024, il ricorso a uno strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti di cui all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115; (interessa?)

e) le condizioni di occupazione e gli obblighi dei datori di lavoro, nonché la salute e la sicurezza sul lavoro e l'assistenza sociale nelle comunità agricole;

4. La consulenza può comprendere anche questioni diverse da quelle di cui al paragrafo 3, inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda agricola, compresi gli aspetti relativi alla competitività. Può includere la consulenza per lo sviluppo di filiere corte, l'agricoltura biologica, il risparmio di energia sostenibile, l'efficienza energetica e la produzione e l'uso di energie rinnovabili per l'agricoltura, l'aumento della biodiversità o delle prestazioni in termini di biodiversità.

5. Gli aiuti sono concessi sotto forma di servizio agevolato.

6. Il Consorzio per la tutela del Cedro per prestare i servizi di consulenza è dotata di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nel settore cedricolo in cui presta consulenza.

La Regione Calabria garantisce che il prestatore del servizio di consulenza sia imparziale ed esente da conflitti di interesse.

7. Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, di cui all'art. 1, sulla base di criteri oggettivamente definiti.

L'appartenenza dei beneficiari al Consorzio per la tutela del Cedro non costituisce una condizione per avere accesso al servizio.

Gli eventuali contributi dei non consorziati ai costi amministrativi del Consorzio per la tutela del cedro sono limitati ai costi del servizio di consulenza prestato.

8. L'importo dell'aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili fino a un massimo di 25 000 EUR (a eccezione di quelli di cui al paragrafo 4) per triennio, per la consulenza fornita dai prestatori del servizio a un unico beneficiario attivo nella produzione agricola primaria.

9. L'importo dell'aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili fino a un massimo di 200 000 EUR (a eccezione di quelli di cui al paragrafo 4) per triennio, per la consulenza fornita dai prestatori del servizio a un unico beneficiario attivo nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli.

A.3 Azioni promozionale a favore della produzione del cedro

1. Gli aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 24 e al capo I del Regolamento di esenzione.

2. Gli aiuti finanziano i seguenti costi:

a) l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni;

b) pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli.

3. Le pubblicazioni, di cui al paragrafo 2, lettera b), non fanno riferimento al nome di un'impresa, a un marchio o ad un'origine particolari.

Il primo comma, tuttavia, non si applica ai riferimenti all'origine di prodotti agricoli coperti da:

- a) regimi di qualità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), Regolamento di esenzione purché tale riferimento corrisponda esattamente a quello protetto dall'Unione;
- b) regimi di qualità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettere b) e c), Regolamento di esenzione purché tale riferimento sia secondario nel messaggio.

4. Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere e mostre:

- a) spese di iscrizione;
- b) spese di viaggio e spese per il trasporto di animali e dei prodotti che saranno oggetto dell'azione promozionale;
- c) spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento;
- d) affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;
- e) premi simbolici fino a un valore di 3 000 EUR per premio e per vincitore.

5. Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili delle pubblicazioni destinate a sensibilizzare il pubblico in merito ai prodotti agricoli:

- a) le spese delle pubblicazioni su media cartacei ed elettronici, siti web e annunci pubblicitari sui media elettronici, alla radio o in televisione, che intendono presentare informazioni fattuali sui beneficiari di una determinata regione o che producono un determinato prodotto agricolo, purché le informazioni siano neutre e tutti i beneficiari interessati abbiano le medesime possibilità di figurare nelle pubblicazioni;
- b) spese per la diffusione di conoscenze scientifiche e dati fattuali su:
 - i) regimi di qualità di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del Regolamento di esenzione, aperti a prodotti agricoli di altri Stati membri e paesi terzi;
 - ii) prodotti agricoli generici e i loro benefici nutrizionali nonché gli utilizzi proposti per questi ultimi prodotti.

6. Gli aiuti sono concessi in una delle forme seguenti:

- a) in natura;
- b) sulla base del rimborso dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario;
- c) per quanto riguarda gli aiuti destinati ai premi simbolici, anche in contanti.

Se sono versati in natura, gli aiuti sono concessi sotto forma di servizio agevolato.

Le azioni promozionali possono essere prestate da associazioni od organizzazioni di produttori, a prescindere dalla loro dimensione.

Gli aiuti destinati ai premi simbolici di cui al paragrafo 4, lettera e), sono versati al prestatore delle azioni promozionali solo se il premio è stato effettivamente consegnato e su presentazione di una prova della consegna.

7. Gli aiuti per le azioni promozionali sono accessibili a tutte le imprese ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti.

L'appartenenza dei beneficiari al Consorzio per la tutela del Cedro non costituisce una condizione per avere accesso al servizio.

Gli eventuali contributi dei non consorziati alle spese amministrative del Consorzio per la tutela del Cedro di cui trattasi sono limitati ai costi delle azioni promozionali intraprese.

8. L'intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.

B) PRODUZIONI DI QUALITÀ

B.1 Adesione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità

1. Sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 dello stesso le seguenti categorie di aiuti destinati ai produttori di prodotti agricoli e alle loro associazioni, di cui articolo 20 Regolamento di esenzione:

- a) aiuti per l'adesione ai regimi di qualità qualora ricorrano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 dell'articolo 20 e al capo I del Regolamento di esenzione;
- b) aiuti per i costi delle misure obbligatorie di controllo relative ai regimi di qualità condotte ai sensi della legislazione dell'Unione o nazionale da o per conto dell'autorità competente, qualora ricorrano le condizioni di cui ai paragrafi 2, 4, 6, 7 e 8 dell'articolo 20 e al capo I del Regolamento di esenzione;
- c) aiuti a copertura dei costi per attività di ricerche di mercato, per l'ideazione e la progettazione di un prodotto e per la preparazione delle domande di riconoscimento dei regimi di qualità, se soddisfano le condizioni stabilite ai paragrafi 2, 6, 7 e 8 dell'articolo 20 e al capo I del Regolamento di esenzione.

2. Gli aiuti di cui al paragrafo 1 sono concessi nell'ambito dei seguenti regimi di qualità (non tutte le lettere sembrano compatibili):

- a) regimi di qualità istituiti ai sensi
 - del regolamento (UE) n. 1151/2012;
 - del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- b) regimi di qualità, inclusi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi alle seguenti condizioni:
 - i) la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi di qualità deriva da obblighi tassativi che garantiscono uno dei seguenti aspetti:
 - caratteristiche specifiche del prodotto;
 - particolari metodi di produzione;
 - (una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;)
 - ii) i regimi di qualità sono accessibili a tutti i produttori;
 - iii) i regimi di qualità prevedono disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto deve essere verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;
 - iv) i regimi di qualità sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti agricoli;
- c) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai requisiti stabiliti nella comunicazione della Commissione «Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari» .

3. Gli aiuti, di cui al paragrafo 1, lettera a), sono concessi ai produttori di prodotti agricoli a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità.
4. Non possono essere concessi aiuti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), a copertura dei costi dei controlli effettuati dai beneficiari stessi, o qualora la legislazione dell'Unione preveda che i costi dei controlli siano a carico dei produttori di prodotti agricoli e delle loro associazioni, senza specificare l'effettivo ammontare degli oneri.
5. Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera a) sono concessi fino alla durata del REG UE 2022/2472
6. Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti.
7. Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sono versati al Consorzio per la tutela del Cedro in qualità di prestatore del servizio affidatogli e non comportano pagamenti diretti ai beneficiari.
8. Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), non superano il 100% dei costi effettivamente sostenuti.

C) ATTIVITA' DI COOPERAZIONE

Sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 dello stesso le seguenti categorie di aiuti destinati ai produttori di prodotti agricoli e alle loro associazioni, di cui articolo 32 Regolamento di esenzione:

Art. 4 - Campo di applicazione

Quanto contenuto nel presente atto non si applica:

- alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 1 punto 5 del Regolamento di esenzione ad eccezione degli aiuti concessi per le azioni di informazione nel settore agricolo a norma dell'articolo 21 del Regolamento (UE) n. 2022/2472, per le azioni promozionali sotto forma di pubblicazioni destinate a sensibilizzare il pubblico in merito ai prodotti agricoli a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera b) del Regolamento (UE) n. 2022/2472;
- alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- agli aiuti a favore di attività attinenti all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
- agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione.

Art. 5 - Demarcazione e cumulo degli aiuti

Gli aiuti con costi ammissibili individuabili, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato ai sensi del regolamento di esenzione per categoria possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al regolamento di esenzione.

Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente atto non sono cumulati con i pagamenti di cui all'articolo 145, paragrafo 2, e all'articolo 146 del regolamento (UE) 2021/2115 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o a un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti nel regolamento di esenzione.

Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente atto non sono cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto o a un importo di aiuto superiori ai livelli stabiliti al capo III del regolamento di esenzione.

Art. 6 - Disposizioni attuative

Ai fini dell'attuazione degli aiuti previsti nel presente atto la Regione trasmette alla Commissione, attraverso il sistema di notifica elettronica, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del Regolamento di esenzione entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore.

Inoltre assicura la pubblicazione nella piattaforma Transparency Award Module della Commissione o in un sito web esaustivo a livello regionale le informazioni previste al paragrafo 1 dell'articolo 9 del Regolamento di esenzione ove pertinenti.

Il dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari porrà in essere tutti gli atti necessari all'attuazione del programma e in specifico per quanto riguarda la procedura di notifica di cui sopra, l'approvazione delle procedure operative e di ogni altro provvedimento che dovesse rendersi necessario.

L'attuazione dei Servizi di assistenza tecnica al settore cedricolo, di cui al presente atto, avviene sulla base di specifici programmi annuali e/o pluriennali presentati dal Consorzio per la tutela del cedro in coerenza con la politica relativa al settore cedricolo regionale e le esigenze di assistenza tecnica del comparto e approvati dal competente Dipartimento Agricoltura della Regione.

I costi ammissibili dovranno essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.

Per la salvaguardia dell'effetto incentivante, degli aiuti previsti nell'ambito del presente atto sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute nel rispetto delle seguenti condizioni:

- riguardano attività intraprese o servizi ricevuti dopo la presentazione del programma annuale finalizzato all'ottenimento dell'aiuto ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione dello stesso. Il predetto programma dovrà contenere tutte le informazioni dell'impresa, del progetto, dell'elenco dei costi ammissibili, nonché della tipologia degli aiuti, secondo le specifiche modalità che saranno rese note dal competente Dipartimento Agricoltura;
- le spese eventualmente sostenute dal Consorzio per la Tutela del Cedro per le attività, i servizi e/o gli investimenti di cui sopra prima della conclusione del procedimento istruttorio, nel caso di non ammissibilità della domanda di aiuto, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e, pertanto restano completamente a carico del medesimo Consorzio per la tutela del Cedro.

Nell'attuazione degli interventi innanzi rappresentati, per quanto non previsto nel presente atto si fa riferimento alle disposizioni, ove pertinenti, contenute negli articoli da 1 a 13 del Regolamento di esenzione.

Art. 7 - Norma finanziaria

Gli oneri derivanti dall'attuazione dei predetti Servizi di Assistenza tecnica agli allevamenti, prevedono una dotazione finanziaria massima annua stimata 190.000,00 alle suddette esigenze si farà fronte con dotazioni finanziarie che saranno assegnate sulla base delle disponibilità successive al bilancio regionale

Art. 8 - Applicabilità

Le disposizioni contenute nel presente atto si applicano a partire dall'approvazione del presente regime e fino al 31 dicembre 2030.